SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino nazionale del fiume Adige

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 ottobre 2012, n. **230**.

Regolamento relativo ai requisiti di professionalità ed ai criteri per l'espletamento della selezione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di commercio nonché agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'articolo 20, che istituisce un elenco nazionale di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e fissati i criteri per l'espletamento della selezione ai fini dell'iscrizione nell'elenco e prevede l'obbligo per i segretari generali di partecipare all'attività di formazione organizzata da Unioncamere, secondo modalità e criteri fissati con il suddetto decreto;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni, recante «Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A)*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2012;

Vista la nota n. 8427 del 21 settembre 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

b) «elenco» indica l'elenco previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge;

c) «Ministro» e «Ministero» indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dello Sviluppo economico;

d) «Direttore generale» e «Direzione generale» indicano rispettivamente il Direttore generale e la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico;

e) «camera di commercio», indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) «commissione» indica la commissione di cui all'articolo 20, comma 5, della legge;

g) «divisione» indica l'ufficio dirigenziale di livello non generale della Direzione generale, competente alla tenuta dell'elenco;

h) «Unioncamere» indica l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Art. 2.
Istituzione dell'elenco

1. Presso la Direzione generale è istituito l'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretario generale di camera di commercio.

2. Il dirigente responsabile della divisione provvede alla tenuta dell'elenco secondo le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento e può nominare i funzionari responsabili dei singoli procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il dirigente responsabile della divisione trasmette, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, alla camera di commercio interessata, anche in via telematica, l'elenco aggiornato degli iscritti, ai fini dell'avvio della procedura relativa alla scelta del segretario generale mediante designazione da parte della Giunta camerale.

Art. 3.
Commissione

1. Presso la Direzione generale è istituita la commissione per l'espletamento della selezione nazionale per titoli di cui all'articolo 20, comma 5, della legge.

2. Gli esperti di cui all'articolo 20, comma 5, della legge designati in rappresentanza del Ministero e delle regioni dichiarano il possesso della necessaria esperienza nelle discipline economiche e giuridiche attraverso la presentazione di un *curriculum* professionale, redatto in formato europeo.

3. Nella commissione almeno il presidente o un altro componente è di sesso diverso dagli altri due componenti.

4. La commissione dura in carica cinque anni ed è nominata dal Direttore generale. Per ciascun componente è nominato anche un supplente, nel rispetto del medesimo criterio di cui al comma 3.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte con la medesima maggioranza.

7. La commissione tiene due sessioni di selezione per ciascun anno.

8. La commissione è incaricata di esaminare e valutare i requisiti professionali di cui all'articolo 7 e i titoli di cui all'articolo 8, desunti dai *curricula* professionali dei richiedenti in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6.

9. La valutazione dei requisiti professionali si conclude con un giudizio preliminare di ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli. In caso di valutazione negativa relativamente al possesso dei requisiti professionali non si procede alla valutazione dei titoli e la commissione propone l'immediata esclusione dalla procedura di selezione.

10. La valutazione dei titoli, da effettuare nei riguardi dei richiedenti che abbiano conseguito il giudizio preliminare di ammissione di cui al comma 9, si conclude con l'attribuzione di un punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 8 e con la formazione per ciascuna sessione dell'elenco degli idonei e dell'elenco dei non idonei, nonché con le conseguenti proposte relative all'iscrizione o al rifiuto dell'iscrizione.

11. La commissione può richiedere, per il tramite della divisione, le integrazioni documentali ritenute necessarie ai fini della valutazione dei requisiti professionali e dei titoli.

Art. 4.

Procedimento di iscrizione

1. L'iscrizione nell'elenco ovvero il rifiuto della domanda sono disposti con il provvedimento del Direttore generale di approvazione dell'elenco degli idonei e dei non idonei e delle conseguenti proposte della commissione di cui all'articolo 3.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande relativamente a ciascuna sessione. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione.

3. Le domande di iscrizione nell'elenco, previa verifica da parte della divisione del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6, sono trasmesse alla commissione ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 8. In caso di esito negativo di tale verifica il Direttore generale dispone l'esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 5.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'elenco è redatta, a pena di esclusione, secondo il modello di cui all'allegato A, e può essere presentata dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 dell'articolo 20 della legge. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 10 marzo ed al 10 settembre di ogni anno per le due relative sessioni di selezione.

2. Alla domanda deve essere allegato un *curriculum*, redatto in conformità all'allegato B, con specifica indicazione dei titoli da sottoporre alla valutazione della commissione.

3. La domanda di cui al comma 1 e il *curriculum* di cui al comma 2 possono essere presentati in forma cartacea, sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in forma digitale, mediante documento informatico in formato PDF/A sottoscritto con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6.

Requisiti generali per l'iscrizione

1. I requisiti generali per l'iscrizione nell'elenco sono:

a) per i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 4, dell'articolo 20 della legge, ivi compresi i dirigenti degli altri organismi costituenti il sistema camerale italiano ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge, essere in servizio con qualifica dirigenziale alla data della presentazione della domanda e, anche se il datore di lavoro non è una pubblica amministrazione, essere comunque in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione;

b) per i soggetti, di cui alla lettera *b)* del comma 4, dell'articolo 20 della legge, oltre ai requisiti ivi previsti, essere in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione.

2. I titoli di studio idonei per soddisfare i requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 4, dell'articolo 20 della legge, sono individuati nell'allegato C al presente decreto.
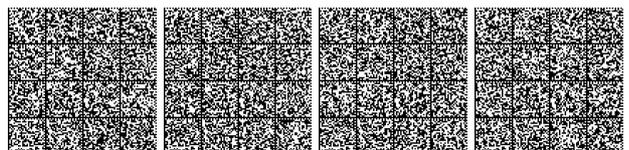
Art. 7.

Requisiti professionali

1. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) per i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata per almeno un triennio complessivo nell'ultimo quinquennio in qualifica dirigenziale in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze; tale esperienza per i dirigenti di enti ed organismi del sistema camerale diversi dalle pubbliche amministrazioni è valutabile positivamente solo se acquisita presso enti ed organismi dotati di almeno 10 dipendenti;

b) per i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale per almeno un quinquennio, in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze, in imprese, enti o organismi, con almeno 15 dipendenti.

2. Il possesso dei requisiti professionali è attestato con il *curriculum* di cui all'articolo 5, comma 2, nonché da dichiarazione rilasciata dall'ente o dall'impresa di appartenenza, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco.

Art. 8.

Titoli

1. La commissione valuta, ai fini del superamento della selezione nazionale di cui all'articolo 20, comma 4, della legge, il possesso dei seguenti titoli con l'attribuzione di un punteggio nel limite massimo di punti 80 totali, così suddivisi:

a) titoli culturali, con un massimo di punti 25 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli culturali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: punteggio conseguito e grado di attinenza del titolo di laurea prescritto per l'iscrizione; altri titoli di laurea; specializzazioni post-laurea; dottorati di ricerca; masters rilasciati da organismi o enti certificati ai sensi della normativa vigente per l'erogazione di corsi di insegnamento o formazione o aggiornamento o tirocini, con risultato finale certificato;

b) pubblicazioni, con un massimo di punti 5 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diverse pubblicazioni, indicate dal richiedente, nel seguente ambito: monografie a stampa; articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line purché regolarmente registrate; libri; relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi;

c) conoscenza di lingue straniere attestate da certificato finale, con un massimo di punti 5 complessivi;

d) titoli professionali, con un massimo di punti 10 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli professionali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: abilitazione o iscrizione in albi professionali per le quali è necessario un diploma di laurea in materie giuridico-economiche; partecipazione con contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro e altri incarichi nel proprio ambito professionale;

e) titoli di servizio, con un massimo di punti 25 complessivi: nell'ambito dell'esperienza dichiarata e documentata ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali minimi di cui all'articolo 7, esperienza professionale, valutata anche sulla base della sua attualità, del suo rilievo e dei risultati conseguiti, maturata con lo svolgimento di attività di direzione, anche congiunta, per periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di attività:

1) «ambito giuridico-amministrativo», con particolare riferimento all'assunzione di decisioni di natura giuridica e/o economica anche con valenza esterna;

2) «ambito amministrativo-contabile», con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale, di gestione patrimoniale e finanziaria, di supporto dell'attività degli organi decisionali, di programmazione, di controllo interno e di verifica dei risultati;

3) «ambito economico-statistico», con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale;

4) «ambito di promozione e sviluppo delle imprese» e con particolare riferimento, in Italia e all'estero, alla creazione o gestione di servizi alle imprese, alla realizzazione di piani di sviluppo territoriale o di progetti di formazione.

f) partecipazione all'attività di formazione organizzata da Unioncamere di cui all'articolo 12 con un massimo di punti 10 complessivi.

2. La selezione nazionale per titoli si intende superata a seguito di una valutazione da parte della commissione pari almeno ad un punteggio di 56/80.

Art. 9.

Tenuta dell'elenco

1. L'elenco contiene il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di residenza degli iscritti. L'elenco è pubblico ed è tenuto con tecniche informatiche, è consultabile sul sito del Ministero. La Direzione generale provvede all'aggiornamento dello stesso entro venti giorni dai relativi provvedimenti di iscrizione o cancellazione ovvero dalla comunicazione di variazioni trasmessa dagli iscritti.

Art. 10.

Revisione dinamica dell'elenco

1. La Direzione generale provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine la divisione richiede agli iscritti la conferma della permanenza dei necessari requisiti.

2. L'iscritto nell'elenco, nominato segretario generale di camera di commercio, è esonerato per tutta la durata dell'incarico dall'adempimento di cui al comma 1.

Art. 11.

Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta:

a) su richiesta dell'interessato;

b) al raggiungimento dei limiti di età corrispondenti a quelli vigenti per il collocamento in quiescenza dei dirigenti delle camere di commercio, salvo proroga, per i segretari generali in servizio, nei limiti consentiti dalle vigenti normative in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

c) per l'accertata carenza o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, fatta salva la cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale con imprese pubbliche o private intervenuta senza demerito da meno di due anni;

d) nel caso di mancato invio, entro trenta giorni, delle dichiarazioni e della documentazione richiesta dalla divisione, attestante la sussistenza o la permanenza dei requisiti dichiarati.

2. La divisione può effettuare in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco, dei requisiti previsti.

3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco è adottato dal Direttore generale previa comunicazione all'interessato.

Art. 12.

Requisiti e modalità dell'attività formativa

1. L'attività formativa di cui al comma 6 dell'articolo 20 della legge è finalizzata ad assicurare il costante sostegno allo sviluppo delle competenze professionali proprie della figura del segretario generale, così da favorire l'efficace copertura del ruolo primario di supporto alle scelte strategiche della camera di commercio che a tale figura si riconduce.

2. L'investimento formativo è assunto come metodo permanente per assicurare il continuo adeguamento delle competenze, il consolidamento di logiche e metodi di gestione improntati al risultato, lo sviluppo dell'autonomia e della capacità innovativa propri del segretario generale.

3. L'Unioncamere organizza, con cadenza annuale, sessioni formative per i segretari generali, secondo modalità tali da favorirne la più ampia partecipazione tenendo conto degli impegni connessi alla posizione ricoperta.

4. Il programma triennale delle sessioni formative, le sue articolazioni annuali e le disponibilità numeriche relative all'accesso dei partecipanti alle singole sessioni sono determinate annualmente dall'Unioncamere, d'intesa con la Direzione generale.

5. Il programma di cui al comma 4 individua il numero minimo di ore di formazione nel triennio e nel singolo anno garantiti dagli eventi formativi organizzati con modalità in presenza o in remoto. Il segretario generale è tenuto, nel triennio, a partecipare ad almeno il 75% delle ore programmate.

6. L'Unioncamere comunica, alla conclusione di ciascuna sessione formativa, all'interessato, alla camera di commercio di appartenenza ed alla Direzione generale il numero delle ore di frequenza ai corsi e la valutazione finale conseguita da ciascun partecipante. La camera di commercio tiene conto di tale risultato finale all'atto della valutazione del segretario generale.

7. Agli eventi formativi è ammessa la partecipazione degli iscritti nell'elenco e di tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4.

Art. 13.

Norme finali e transitorie

1. I segretari generali delle camere di commercio formalmente titolari della funzione ed in servizio alla data di applicazione dell'articolo 2 sono iscritti di diritto nell'elenco e, fatti salvi i limiti di età, vi permangono per il triennio successivo alla scadenza del relativo incarico.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data è completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla data di prima applicazione dell'articolo 2 del presente decreto a seguito di domande comunque anteriori alla data di pubblicazione del decreto stesso sono transitoriamente iscritti d'ufficio nel nuovo elenco di cui all'articolo 20 della legge fino alla scadenza del triennio di iscrizione indicato ai fini della revisione dell'elenco dall'articolo 10 del decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422, o, comunque, per almeno un anno dalla predetta data di prima applicazione.

4. I soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla divisione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, anteriore di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza ad essi applicabile del periodo transitorio di cui al medesimo comma 3 del presente articolo, la domanda di nuova iscrizione di cui all'articolo 5, corredata di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.

5. Gli allegati A, B e C, possono essere integrati ed aggiornati con decreto del Ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Ministro: PASSERA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 396

ALLEGATO A
(articolo 5, comma 1)

Domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII- Sistema camerale
Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA

Il/la sottoscritto/a ____________________

nato/a a ____________________ (il ________)

residente in ____________________

Via/Piazza ____________________ Città ________ n. ______ (CAP. _____)

codice fiscale ____________________

CHIEDE

L'ammissione alla prossima sessione di selezione per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n.445/2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

1 . di essere cittadino(1) ____________________

(1) indicare se cittadino italiano o se cittadino di uno degli stati membri U.E.

2. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico. (ovvero, in caso positivo, indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o perdono giudiziale e del titolo del reato);
3. di godere dei diritti politici;
4. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
5. che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 10 della legge "antimafia" n. 575/65 e successive modifiche;
6. di aver conseguito il seguente diploma di laurea……………………………………………..…
   (indicare se vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale)……………….…………..
   nell'anno accademico…………….presso l'Università………………………...………………..
   con sede in……………………..
7. di svolgere l'attività lavorativa presso *(natura giuridica dell'ente o ragione sociale e indirizzo)*……………………………………………………………… contratto collettivo nazionali che regola il rapporto di lavoro ……………………………………………….…………….
   qualifica rivestita ……………………………… dal ………………………...…………….
   (indicare se con contratto a tempo a tempo determinato/indeterminato)………………………

Il sottoscritto indica nel curriculum allegato i titoli e documenti (di cui allega copia) che chiede siano considerati per comprovare la particolare esperienza e qualificazione professionale e gli ulteriori titoli (di cui allega copia) che chiede siano valutati, tenuto conto dei limiti quantitativi dei titoli valutabili in base al relativo regolamento di attuazione.

Il sottoscritto:

a) precisa, di non essere in possesso di ulteriori titoli da valutare ai fini della richiesta di iscrizione;
b) si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto sopra dichiarato;
c) indica l'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni:
   Via/Piazza ___________________________________ n._______

Città______________________________ (CAP._____)

telefono e /o cellulare______________________________

fax__________________email____

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

Data

Firma autografa del Dichiarante (2)

____

(2): qualora la domanda sia presentata da persona diversa dall'interessato, oppure inviata per posta ed anticipata o in via telematica con posta certificata o via fax, il richiedente l'iscrizione dovrà apporre la firma sul presente modello ed allegare allo stesso una *fotocopia* di documento di riconoscimento valido ed aggiornato.

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni, cd. Codice sulla "Privacy"

Il Ministero dello sviluppo economico, destinatario della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati, informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di iscrizione nell'elenco dei segretari generali così come disciplinata dalla legge 580 del 1993, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di attuazione; che il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza , liceità e trasparenza, con logiche strettamente correlate alle tenuta dell'albo e comunque in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i soli dati inseriti nell'elenco in base al predetto regolamento di attuazione sono resi pubblici, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero e mediante trasmissione, senza necessità di consenso dell'interessato, alle Camere di commercio che ne richiedono l'invio ai fini della procedura di selezione del loro segretario generale; che i restanti dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme vigenti; che i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196,

possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell'apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa.

Altre informazioni

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la divisione competente procederà a controlli in merito alle dichiarazioni rese nella presente domanda e qualora dovesse emergerne la non veridicità del contenuto l'interessato "decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", secondo quanto previsto dall'articolo 75 del citato decreto.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
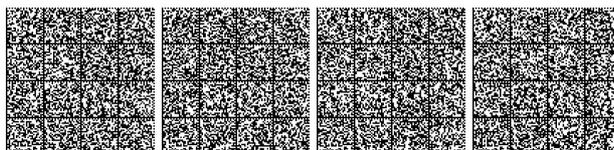
ALLEGATO B (articolo 5, comma 2)
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome____

Nome____

REQUISITI PROFESSIONALI

Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio maturata per almeno un triennio complessivo nell'ultimo quinquennio in qualifica dirigenziale in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze; tale esperienza per i dirigenti di enti ed organismi del sistema camerale diversi dalle pubbliche amministrazioni è valutabile positivamente solo se acquisita presso enti ed organismi dotati di almeno 10 dipendenti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)

Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale per almeno un quinquennio in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze, in imprese, enti o organismi, con almeno 15 dipendenti.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)

TITOLI CULTURALI (FINO AD UN MASSIMO DI 10)

punteggio conseguito e grado di attinenza del titolo di laurea prescritto per l'iscrizione; altri titoli di laurea; specializzazioni post-laurea; dottorati di ricerca; masters rilasciati da organismi o enti certificati ai sensi della normativa vigente per l'erogazione di corsi di insegnamento o formazione o aggiornamento o tirocini, con risultato finale certificato

____
____
____
____

PUBBLICAZIONI (FINO AD UN MASSIMO DI 10)

monografie a stampa; articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line purché regolarmente registrate; libri; relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi

____
____
____
____

CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE ATTESTATE DA CERTIFICATO FINALE

MADRELINGUA **[Indicare la madrelingua]**

ALTRE LINGUE

[Indicare la lingua]
• Capacità di lettura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
• Capacità di scrittura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
• Capacità di espressione orale [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

ALTRE LINGUE

[Indicare la lingua]
• Capacità di lettura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
• Capacità di scrittura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
• Capacità di espressione orale [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

TITOLI PROFESSIONALI FINO AD UN MASSIMO DI 10

abilitazione o iscrizione in albi professionali per le quali è necessario un diploma di laurea in materie giuridico-economiche; partecipazione con contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro e altri incarichi nel proprio ambito professionale;

____
____
____
____

TITOLI DI SERVIZIO

esperienza professionale, valutata anche sulla base **della sua attualità,** del suo rilievo e dei risultati conseguiti, maturata con lo svolgimento di attività di direzione, anche congiunta, per periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di attività:

"ambito giuridico-amministrativo", con particolare riferimento all'assunzione di decisioni di natura giuridica e/o economica anche con valenza esterna;

____
____
____
____

"ambito amministrativo-contabile", con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale, di gestione patrimoniale e finanziaria, di supporto dell'attività degli organi decisionali, di programmazione, di controllo interno e di verifica dei risultati;

____
____
____
____

"ambito economico-statistico", con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale;

____
____
____
____

"ambito di promozione e sviluppo delle imprese" e con particolare riferimento, in Italia e all'estero, alla creazione o gestione di servizi alle imprese, alla realizzazione di piani di sviluppo territoriale o di progetti di formazione.

____
____
____
____

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA UNIONCAMERE

sessione formativa dell'anno ______________________________

numero delle ore di frequenza ai corsi______________________________

valutazione finale conseguita ______________________________

Data

Firma autografa del dichiarante (1)

____

(1): qualora il curriculum sia presentato da persona diversa dall'interessato, oppure inviata per posta ed anticipata o in via telematica con posta certificata o via fax, il richiedente l'iscrizione dovrà apporre la firma sul presente modello ed allegare allo stesso una *fotocopia* di documento di riconoscimento valido ed aggiornato. Per la valenza ai sensi del DPR n. 445/2000 dei dati e delle notizie dichiarate nel curriculum e per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ivi contenuti, si rinvia a quanto precisato dal modello di domanda allegato A.

ALLEGATO C (articolo 6, comma 2)
Titolo di studio richiesto per l'iscrizione nell'elenco di cui al dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, per i soggetti di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo 20.

A) Laurea specialistica in materie giuridico-economiche di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:

Laurea specialistica (LS), in una delle seguenti classi di laurea:

19/S Finanza
22/S Giurisprudenza
60/S Relazioni internazionali
64/S Scienze dell'economia
70/S Scienze della politica
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze economico-aziendali
88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo
90/S Statistica demografica e sociale
91/S Statistica economica, finanziaria e attuariale
99/S Studi europei.

B) Diploma di laurea vecchio ordinamento in materie giuridico-economiche:

Diploma di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparato alle su citate classi di laurea specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, o altro diploma di laurea equipollente secondo la normativa vigente.

C)Laurea magistrale in materie giuridico-economiche di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

Laurea magistrale (LM), di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) e all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, equiparato alle su citate classi di laurea specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto ministeriale del 9 luglio 2009.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L'articolo 118 della Costituzione così recita :

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.".

L'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) così dispone:

"Art. 20. Segretario generale.

1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.

2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

3. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero.

4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3.

6. È fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.

7. Ai dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 4 vengano nominati segretari generali.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.".

La Legge 25 luglio 1971, n. 557 (Norme integrative della L. 23 febbraio 1968, n. 125 , concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato) è pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1971, n. 200.

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)* è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99) così dispongono:

"Art. 2. Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 12 marzo 2010 1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo."

"Art. 3 Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 marzo 2010 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.

2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo.

3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.

5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.

6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.".

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

L'art. 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) così dispone:

"Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
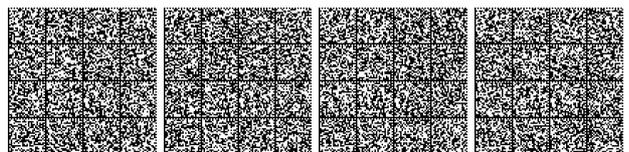
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

Note all'art. 1:

Per i riferimenti alla legge n. 580 del 1993, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

L'art. 5 della legge n. 241 del 1990 così dispone:

"Art. 5.Responsabile del procedimento.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.".

Note all'art. 5:

Gli artt. 21 e 38 del citato D.P.R. n. 445 del 2000 così dispongono:

"Art. 21. (R) Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)"

"Art. 3. (L-R). Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

3-*bis*. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.".

Note all'art. 13:

L'art. 10 del D.M. 19 giugno 1995, n. 422 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 , concernente i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio), così dispone:

"Art. 10. Revisione dinamica dell'elenco.

1. La Direzione generale del commercio provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine ciascun iscritto nei sessanta giorni antecedenti alla scadenza del triennio di iscrizione deve comunicare a mezzo raccomandata la permanenza dei necessari requisiti. Il mancato invio della predetta dichiarazione comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

12G0247
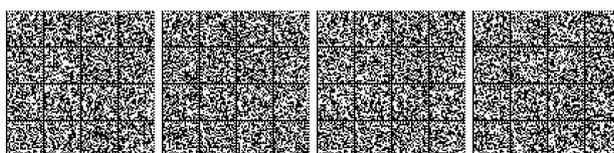
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di San Martino di Finita e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Martino di Finita (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett, *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Martino di Finita (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vito Turco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Martino di Finita (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 novembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino di Finita (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vito Turco.

Roma, 10 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13504

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Sassello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sassello (Savona);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sassello (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marco Di Giovanni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sassello (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Badano.

Il citato amministratore, in data 20 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Savona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sassello (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marco Di Giovanni.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Marostica e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Marostica (Vicenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marostica (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Renata Carletti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marostica (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consigliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisto al protocollo dell'ente in data 21 dicembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli ogani e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marostica (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Renata Carletti.

Roma, 10 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13506

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Cengio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cengio (Savona);

Considerato altresì che, in data 25 novembre 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cengio (Savona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cengio (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ezio Billia.

Il citato amministratore, in data 25 novembre 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cengio (Savona).

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13630

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2012.

Nomina del Commissario *ad acta* per il subentro della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nella gestione della situazione di criticità socio-ambientale in atto nel territorio della Laguna di Marano Lagunare e Grado, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3828 del 27 novembre 2009, n. 3920 del 28 gennaio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2012, recante la «Revoca dello stato di emergenza nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 10 del 22 giugno 2012, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità socio-ambientale determinatasi nella Laguna di Marano Lagunare (Udine) e Grado (Gorizia)»;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 10/2012, dove la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio-ambientale determinatosi nella Laguna di Marano Lagunare (Udine) e Grado (Gorizia);

Visto altresì l'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza n. 10/2012, con il quale il dott. Luca Ciriani, Assessore all'ambiente delegato alla protezione civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento de-

gli interventi necessari per il definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Vista la nota del 28 settembre 2012, con la quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia segnala il permanere di notevoli problematiche di natura amministrativa e contabile che hanno impedito l'effettivo subentro della medesima Regione nella gestione del contesto di criticità socio-ambientale in rassegna;

Vista la nota dell'8 ottobre 2012 in cui il dott. Luca Ciriani, nell'evidenziare il permanere della carenza del passaggio delle consegne e lo stallo procedurale intercorso tra la revoca dello stato di emergenza e l'adozione dell'ordinanza n. 10/2012, con conseguente impossibilità di proseguire il suo mandato, ha rimesso irrevocabilmente il predetto incarico;

Vista la nota del 24 ottobre 2012 con cui il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, facendo seguito alla citata comunicazione del 28 settembre 2012, nell'evidenziare l'ulteriore aggravamento della situazione causato dalle dimissioni del dott. Luca Ciriani, ha chiesto un «intervento ricognitivo del Governo che certifichi il regolare passaggio di consegne dalla ex struttura commissariale alla Regione»;

Considerato che i Commissari delegati succedutisi in costanza dello stato di emergenza nella Laguna ai sensi delle ordinanze di protezione civile sopra richiamate, anche se espressione del governo locale ed oggetto di formale designazione da parte dell'amministrazione regionale, hanno agito in qualità di organi delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, titolare, nella previgente formulazione della citata legge n. 225/1992, del potere di ordinanza;

Ravvisata pertanto la necessità di assicurare la continuità amministrativa nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna, ed il successivo subentro della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nella gestione della problematica in rassegna;

Vista la nota del 18 dicembre 2012 in cui il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia designa il dott. Giovanni Petris, Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, quale soggetto a cui demandare l'espletamento delle predette funzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il dott. Giovanni Petris, Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, è nominato Commissario ad acta per l'espletamento delle iniziative necessarie al subentro, entro il 30 giugno 2013, della medesima Regione nella gestione della situazione di criticità socio-ambientale in atto nel territorio della Laguna di Marano Lagunare (Udine) e Grado (Gorizia), ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per lo svolgimento del predetto incarico il Commissario ad acta si avvale del personale e degli Uffici della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Al Commissario ad acta non spetta alcun tipo di compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

12A13664

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2012.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei Comuni di Treviso e Vicenza;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010, 13 dicembre 2011, con i quali il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, con cui vengono fatti salvi, tra l'altro, gli effetti dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti la proroga delle stato di emergenza in rassegna;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 6-*ter*, dove è stabilito che le previsioni contenute all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59/2012 non sono applicabili, tra l'altro, allo stato di emergenza in rassegna;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della Regione Veneto n. 470817 del 17 ottobre 2012, con la quale è stato rappresentato l'esigenza che il predetto stato di emergenza venga prorogato fino al 31 dicembre 2014, per consentire l'adempimento, mediante l'utilizzo dei poteri derogatori, di tutte le incom-

benze procedurali tuttora necessarie all'approvazione dell'intero progetto esecutivo, al perfezionamento delle procedure espropriative attualmente in corso, all'approvazione e realizzazione delle opere necessarie alla risoluzione delle numerosissime interferenze;

Considerata quindi l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di consentire l'espletamento degli interventi occorrenti per il defmitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per disporre la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del dicembre 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2014, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei Comuni di Treviso e Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

12A13665

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2012.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010, 13 dicembre 2011, con i quali il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, con cui vengono fatti salvi, tra l'altro, gli effetti dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti la proroga dello stato di emergenza in rassegna;

Visto il comma 2 del medesimo art. 6-*ter*, dove è stabilito che le previsioni contenute all'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59/2012 non sono applicabili, tra l'altro, allo stato di emergenza in rassegna;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota congiunta dei Presidenti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto n. 7881 del 18 ottobre 2012, con la quale è stato rappresentato che sono ancora in corso le procedure finalizzate al reperimento della provvista economica, le procedure espropriative per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori, le attività istruttore per l'approvazione dei progetti, nonché i diversi adempimenti connessi all'ultimazione delle opere in corso di esecuzione, con conseguente necessità che venga prorogato lo stato di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2014, per garantire la sollecita realizzazione di tutte le iniziative ancora necessarie per il definitivo superamento dell'emergenza in rassegna;

Considerata quindi l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di consentire l'espletamento degli interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 dicembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2014, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia. Il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia subentra all'ing. Riccardo Riccardi nelle funzioni di Commissario delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

12A13666

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2012.

Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, che prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna Regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'Accordo tra Governo e Regioni sancito in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 3 agosto 2012, con cui è stato determinato il concorso finanziario per ciascuna Regione per l'anno 2012 di cui al citato art. 16, comma 2;

Vista la nota n. 450 del 15 ottobre 2012 con cui il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, ha espresso il proprio nulla osta alla determinazione del concorso finanziario per ciascuna Regione per l'anno 2012;

Vista la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 4023/C2FIN del 20 settembre 2012 con cui è stato chiesto di valutare l'inserimento di un emendamento nella legge di stabilità affinché sia prorogato al 31 gennaio 2013 il termine della ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2013 e successivi, onde consentire alle Regioni di formulare una proposta;

Considerata la necessità di predisporre un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che recepisca il riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come concordato in Conferenza Stato-Regioni, e che individui le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario da assoggettare a riduzione per il medesimo anno;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del concorso finanziario di ciascuna Regione per l'anno 2012

1. Per l'anno 2012, il concorso finanziario di ciascuna Regione di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è determinato sulla base degli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione

1. Per l'anno 2012, le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario di cui all'art. 16, commi 12-*bis* e 12-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono ridotte per un ammontare complessivamente pari a 700 milioni di euro, sulla base degli importi indicati nella tabella 1, facente parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI

ALLEGATO

Tabella 1

Concorso finanziario delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

(dati in euro)

REGIONI	**2012**
Abruzzo	20.168.271,53
Basilicata	13.551.194,01
Calabria	33.548.965,69
Campania	77.585.470,49
E.Romagna	57.435.924,43
Lazio	88.275.488,71
Liguria	21.466.955,68
Lombardia	122.563.139,40
Marche	21.614.780,46
Molise	7.085.928,54
Piemonte	60.368.888,58
Puglia	55.756.661,50
Toscana	51.649.399,45
Umbria	14.906.215,56
Veneto	54.022.715,95
TOTALE RSO	**700.000.000,00**

12A13711

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «KYLEO».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 4 ottobre 2010 presentata dall'Impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CA 2526 contenente le sostanze attive 2,4 D e glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto del 9 agosto 2002 di inclusione della sostanza attiva 2,4 D, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 settembre 2012 in attuazione della direttiva 2001/103 /EC della Commissione del 28 novembre 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva 2,4 D nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Nufarm Italia S.r.l. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 4 aprile 2011, prot. 10289 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data suddetta;

Vista la nota pervenuta in data 17 giugno 2011 da cui risulta che l'Impresa Nufarm Italia S.r.l. ha presentato la documentazione ed i dati tecnico-scientifici richiesti dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in KYLEO;

Vista la successiva valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa medesima, nell'ambito della quale sono stati richiesti ulteriori dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 giugno 2012, prot. 21296 con la quale è stata richiesta la ulteriore documentazione da presentarsi entro 6 mesi dalla sopracitata data;

Ritenuto di autorizzare il prodotto KYLEO fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 di entrambe le sostanze attive 2,4 D e glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KYLEO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione di entrambe le sostanze attive 2,4 D e glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 50 - 100 - 250 - 500; L 1 - 5 - 20 - 50 - 200 - 1000.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Torre srl - Torrenieri (Siena);

I.R.C.A. - Fornovo San Giovanni (Bergamo).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera: Nufarm GmbH e Co KG - St. Peter Strasse 25 A - 4021 Linz/ Austria.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15051.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KYLEO®

Erbicida in formulazione liquida per il diserbo delle stoppie di cereali, in presemina di cereali, medica e soia, aree civili ed industriali, sedi ferroviarie e stradali.

Partita n.:

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
Glifosate acido puro .... g 20,7 (=240 g/l)
(da sale isopropilamminico)
2,4D acido puro .... g 13,8 (= 160 g/l)
Coadiuvanti q.b. a 100 ..

Irritante

FRASI DI RISCHIO
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Pericoloso per l'ambiente

CONSIGLI DI PRUDENZA
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S24 Evitare il contatto con la pelle. S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) S29 Non gettare i residui nelle fognature S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
NUFARM Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A – Milano.
Sede operativa Via Classicana, 313 Ravenna (telefono 0544 601201)
Officine di produzione:
Nufarm GmbH & Co KG – St. Peter Straße 25 - A-4021 LINZ / AUSTRIA
Torre srl - Torrenieri (SI)
I.R.C.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Contenuto netto: ml 50 - 100 - 250 – 500; litri 1 – 5 – 20 – 50 -200 - 1000

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Glifosate 20,7% e 2,4D 13,8%
Le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
GLIFOSATE: nessuno in particolare
2,4D: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarree. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
KYLEO agisce per assorbimento fogliare ed è attivo su erbe infestanti sensibili annuali e perenni.

EPOCA D'IMPIEGO
Utilizzare **KYLEO** in post-emergenza delle infestanti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Distribuire il prodotto impiegando pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere) munite di ugelli a specchio o a ventaglio, utilizzando 200-400 litri di soluzione per ettaro. **KYLEO** combatte le seguenti infestanti **annuali** : *Avena spp.* (Avena selvatica), *Alopecurus m.* (Coda di volpe), *Poa spp.* (Fienarola), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Falso panico), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Polygonum spp.*(Poligoni), *Ranunculus spp.* (Ranuncoli), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Vicia spp.* (Veccia), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto spigato), *Plantago spp.* (Piantaggine) e **perenni** : *Agropyron repens* (Gramigna comune), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Sorghum halepense* (Sorghetta), *Cyperus rotundus* (Cipero), *Artemisia vulgaris* (Assenzio selvatico), *Sonchus spp.* (Crespino), *Rumex spp.* (Romice), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Taraxacum officinalis* (Dente di leone), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchio maggiore), *Equisetum arvense* (Coda cavallina).

<u>**Stoppie di cereali, pre-semina delle colture cerealicole, medica e soia**</u>:
- **2/3 litri per ettaro** contro malerbe annuali (es. *Avena spp.*, *Lolium spp.*, *Amaranthus spp.* etc.); **4/6 litri per ettaro** contro malerbe perenni (es. Vilucchio, Equiseto, Sorghetta, Agropiro, etc.). Impiegare con 200-400 l di acqua/ha

<u>**Aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta, viali di giardini**</u>:
- **4/6 litri per ettaro**. Impiegare con 200-400 l di acqua/ha

In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di **1/2 litri** per 100 litri di acqua sulle infestanti annuali e di **3/4 litri** per 100 litri sulle perenni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Per tutti i tipi di diserbo è previsto un solo trattamento stagionale. E' preferibile trattare infestanti annuali ai primi stadi di sviluppo e le perennanti alla fioritura. Trattare in condizioni di temperatura media e con alta umidità ambientale per favorire la riuscita del diserbo. Non lavorare il terreno trattato nelle due settimane successive al trattamento.

Numero massimo di trattamenti annuali: 1

COMPATIBILITA': Non è raccomandata la miscela di KYLEO con altri prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per l'erba medica e la soia, effettuare il trattamento almeno 3/4 settimane prima della semina di dette colture. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi, ecc. Evitare pertanto che il prodotto giunga al contatto con tali colture sotto forma di vapori portati dal vento.

Avvertenza: subito dopo l'impiego lavare accuratamente con alcuni risciacqui successivi di acqua sia le pompe che i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Utilizzare recipienti protetti da vernici plastiche per evitare la corrosione delle attrezzature. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

Attenzione: Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso almeno una settimana. Per impieghi in aree pubbliche segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso, mantenendolo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - LAVARE TUTTO L'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DOPO L'IMPIEGO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

KYLEO®

Erbicida in formulazione liquida per il diserbo delle stoppie di cereali, in presemina di cereali, medica e soia, aree civili ed industriali, sedi ferroviarie e stradali

Partita n.:

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
Glifosate acido puro g 20,7 (=240 g/l)
(da sale isopropilamminico)
2,4D acido purog 13,8 (= 160 g/l)
Coadiuvanti q.b. a 100

Irritante

FRASI DI RISCHIO
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Pericoloso per l'ambiente

CONSIGLI DI PRUDENZA
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S24 Evitare il contatto con la pelle.
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
S29 Non gettare i residui nelle fognature.
S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
NUFARM Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A – Milano.
Sede operativa Via Classicana, 313 Ravenna (telefono 0544 601201)
Officine di produzione:
Nufarm GmbH & Co KG – St. Peter Straße 25 - A-4021 LINZ / AUSTRIA
Torre srl - Torrenieri (SI)
I.R.C.A. – Fornovo San Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 50 - 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

...o Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del '3 0 LUG. 2012

12A13390

DECRETO 30 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Magnet Med».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concemente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 21 gennaio 2010 e successive integrazioni di cui l'ultima del 3 maggio 2012, presentata dall'Impresa Agrisense-BCS LTD. con sede legale in via Boito, 7 - Castellanza (Varese), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Magnet MED contenente la sostanza attiva deltametrina;

Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/EC della Commissione del 10 gennaio 2003;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 marzo 2012 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 31 ottobre 2013, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 aprile 2012 e successive integrazioni di cui l'ultima del 13 giugno 2012, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 19 giugno 2012 attestante il subentro dell'Impresa Suterra Europe Biocontrol S.L. all'Impresa Agrisense-BCS LTD. nella procedura di registrazione del prodotto fitosanitario in questione e da cui risulta che la stessa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Suterra Europe Biocotrol S.L. con sede legale in C/de Ia Imaginacio', n. 7-9 - Gava' business park - 08850 Gava' (Barcelona), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Magnet MED con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 5 - 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 500 dispositivi.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Suterra LLC, 20950 NE Talus Place, 97701 Bend, Oregon (USA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14942.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Magnet™ MED

Pannelli attrattivi ad azione insetticida per il controllo della Mosca Mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*)

Registrazione del Ministero della Salute no. .... del

Composizione: 100 g di prodotto contengono: Deltametrina g 0,03 (= 10 mg/pannello)

Suterra®

Suterra Europe Biocontrol S.L..
C/de la Imaginació n°7-9 08850 Gavá Barcellona (Spagna)
+34 93 662 55 44

Stabilimento di produzione: **Suterra LLC**, 20950 NE Talus Place, 97701 Bend, Oregon, USA

Distributori: **Gowan Italia spa** - Via Morgagni 68 - 48018 Faenza (RA)
Intrachem Bio Italia S.p.A. Via XXV Aprile 44 24050 Grassobbio (BG)
Suterra Europe Biocontrol S.L.C/de la Imaginació n°7-9 08850 Gavá Barcellona (Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari (R41). Irritante per le vie respiratorie e la pelle (R37/38). Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti, mangimi per animali e bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Proteggersi gli occhi/la faccia (S39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali o alle schede di sicurezza (S61).

Contenuto: 10, 20, 25, 50, 75, 100, 150, 500 dispositivi

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

INDOSSARE GUANTI IN GOMMA O PVC PER L'APERTURA DELLE CONFEZIONI E LA LORO APPLICAZIONE E PER OPERAZIONI SULLE PIANTE DURANTE IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica

Caratteristiche:
Magnet™ MED è un sistema di "Attract and Kill", costituito da dispositivi opportunamente sagomati per essere facilmente appesi ai rami delle piante.
All'interno dei dispositivi sono contenuti attrattivi alimentari, mentre la superficie è ricoperta di insetticida.
Gli adulti della mosca vengono attratti dall'attrattivo alimentare e, una volta giunti in contatto con la superficie di Magnet™ MED , subiscono l'azione dell'insetticida.

Installazione del dispositivo:
Appendere ciascun dispositivo, inserendo la parte terminale del ramo nel gancio. Assicurarsi che il pannello sia ben fissato al ramo.
MODALITÀ D'IMPIEGO.
USI Autorizzati: AGRUMI, VITE, POMACEE e DRUPACEE, FICO D'INDIA, KAKI
Periodo e dosi di applicazione:
I dispositivi devono essere appesi sui rami precocemente prima dell'invaiatura dei frutti, preferibilmente in presenza di basse popolazioni di adulti di mosca e comunque prima che la coltura diventi suscettibile all'attacco dell'insetto .
Per l'epoca ottimale di intervento seguire sempre le indicazioni delle trappole per il monitoraggio e i consigli degli organismi tecnici di zona.
Applicare 50-75 unità per ettaro, a seconda della suscettibilità di coltura/ cultivar e della pressione di attacco della Mosca della frutta nell'area da controllare.

Disporre Magnet™ MED preferibilmente nella parte esposta a sud della pianta, alla maggiore altezza raggiungibile da terra, avendo cura di scegliere rami sufficientemente robusti al fine di garantirne la stabilità sulla pianta e non soggetti a potatura prima della fine della stagione. Evitare il posizionamento vicino o sopra l'area di sviluppo dei frutti per evitare il diretto contatto tra il prodotto e i frutti.
Il metodo attract & kill per il controllo della Mosca mediterranea dà i migliori risultati quando si opera in frutteti accorpati con superficie ampie e di forma regolare.
E' consigliabile rafforzare con un numero supplementare di pannelli i bordi del campo coltivato se confinante con vegetazione spontanea che può ospitare la Mosca, o campi non trattati con questo metodo.
Una sola applicazione assicura il controllo della mosca per l'intera stagione.

Non usare Magnet™ MED proveniente da contenitori danneggiati, forati o non sigillati.

AVVERTENZE
Conservare i pannelli nelle confezioni originali in luogo fresco al riparo dalla luce. Evitare di esporre i pannelli al calore per lungo tempo prima dell'apertura delle confezioni, da effetturarsi in luogo ventilato.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO
Magnet™ è un marchio Suterra LLC.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL...... .... '30 LUG. 2012

12A13464

DECRETO 30 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cythrin L».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 27 febbraio 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima dell'11 gennaio 2012, presentata dall'Impresa AGRIPHAR SA con sede legale in Ougree/Belgio, rue de renory 26/1 diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CYTHRIN L contenente la sostanza attiva cipermetrina;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva cipermetrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 marzo 2012 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 28 febbraio 2016, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 11 maggio 2012, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 24 maggio 2012 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa AGRIPHAR SA con sede legale in Ougree/Belgio, rue de renory 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CYTHIRIN L con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cipermetrina riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 – 20 - 50 – 75 - 100.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera, CHIMAC S.A. rue de renory n. 26/2, B-4102 Ourgreé (Belgio) e preparato nello stabilimento dell'Impresa TERRANALISI Sr.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13169.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

CYTHRIN L

MICROEMULSIONE (ME)
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI (PPO)
INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE

CYTHRIN L

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 0,96 (= 10 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gas, fumi, vapori e aerosoli. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature: disfarsi del prodotto e del recipiente con le dovute precauzioni. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRIPHAR

Agriphar s.a.
26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée
Belgium

Stabilimento di produzione: CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO); Terranalisi - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara). Stabilimento di confezionamento: ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Conselve (PD); KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo n. 7/7a - Vigonovo (VE); INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Arre (PD).
Distribuito da: Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - S. Eufemia di Borgoricco, ITAL-AGRO s.r.l. - Salerano sul Lambro, SEPRAN SAS - Isola Vicentina (VI), AGRIPHAR ITALIA s.r.l. - Cento (Fe), CIFO S.p.A. - San Giorgio di Piano (BO), AL.FE - Pomponesco (MN), VALAGRO SPA - ATESSA (CH), ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A. - Conselve (PD), GUABER HOUSEHOLD s.r.l. - Funo (BO), Scotts France sas, Ecully (Francia), GREEN RAVENNA S.R.L. - Ravenna (Ra), Linfa S.p.A. - Gattatico (RE)

PPO - Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 5-10-20-50-75-100 Partita n......................

Leggere attentamente prima dell'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
CYTHRIN L è un insetticida non sistemico, contenente cipermetrina, che agisce per contatto ed ingestione. CYTHRIN L è efficace contro un grande numero di insetti parassiti delle colture floreali e ornamentali.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto va dosato con l'apposito misurino, diluito in acqua e successivamente spruzzato sulle piante mediante pompa a spalla o attrezzature analoghe (es. pompe a pressione). Il trattamento va effettuato alla prima comparsa delle infestazioni. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti e il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
PIANTE FLOREALI E ORNAMENTALI PER APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO
Diluire CYTHRIN L in acqua in ragione di 5-10 ml di prodotto per litro d'acqua contro: Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari, Tripidi, Mosca Bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea (*Cacoecimorpha pronubana*). A seconda del tipo di piante, 5-10 litri della miscela così preparata sono sufficienti per trattare 100 metri quadrati di superficie. In ogni caso non distribuire più di 50 ml di prodotto ogni 100 metri quadrati di superficie.
In caso di bassa pressione dell'infestazione o di applicazioni frazionate con altri prodotti, la dose può essere ridotta in relazione all'effetto richiesto o alla sensibilità varietale.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

30 LUG. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

12A13472

DECRETO 30 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vertimec Pro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004. n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 4 ottobre 2010 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato VERTIMEC SC contenente la sostanza attiva abamectina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva abamectina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2019 in attuazione della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 giugno 2012 prot. 21267 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 4 luglio 2012 da cui risulta che l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio e contestualmente alla quale ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario in oggetto in VERTIMEC PRO;

Ritenuto di autorizzare il prodotto VERTIMEC PRO fino al 30 aprile 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva abamectina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VERTIMEC PRO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva abamectin;

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; l 1 - 3 - 5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Syngenta Agro SAS, Usine d'Aigues - Vives (Francia);

Syngenta Crop Protection Inc., Gibson-Road, Omaha (USA),

nonchè confezionato presso lo stabilimento estero Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia).

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Althaller Italia Srl, San Colombano al Lambro (Milano);

Sipcam Spa, Salerano s/Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15050.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

VERTIMEC® PRO

Insetticida-acaricida per vite, fruttiferi e orticole.
Sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
abamectina pura g 1,75 (corrispondenti a 18 g/l)
eccipienti q.b. a g 100
Contiene il solvente 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S.. Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altro stabilimento di produzione:
Syngenta Crop Protection Inc., Gibson Road, Omaha (USA)

Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
Altre taglie: ml 250-500; litri 3-5-10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 30 metri in caso di applicazioni precoci su melo e pero;
- 20 metri in caso di applicazioni tardive su melo e pero;
- 15 metri in caso di applicazioni tardive su vigneto e frutti di bosco;
- 10 metri in caso di applicazioni precoci su vigneto e frutti di bosco;
- 10 metri in caso di applicazioni su agrumi;
- 5 metri in caso di applicazioni su ortaggi da foglia/frutto

Tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare al momento della fioritura. Non applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura; in alternativa sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione. Non utilizzare quando le api sono in attività.

Norme precauzionali
Conservare la confezione ben chiusa - Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere - Non rientrare nelle aree trattate senza indumenti protettivi per almeno 12 ore dopo il trattamento.

Informazioni per il medico
In caso di malessere sospendere le attività e contattare immediatamente un medico.
Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta.
Contatto: in caso di contatto con la pelle, rimuovere immediatamente i vestiti e lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Ingestione: somministrare immediatamente carbone in abbondante acqua. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in stato di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina.
I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione.
Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni.
Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale.
Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina
In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni

Caratteristiche generali
Vertimec Pro è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina, che appartiene alla famiglia chimica delle avermectine ed agisce sul sistema nervoso dei parassiti. Vertimec Pro è attivo contro tutti gli stadi mobili di acari e insetti quali psille, minatrici fogliari, e tripidi. Il prodotto è dotato di attività translaminare ed agisce per contatto ed ingestione.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

syngenta.

Dosi e modalità d'impiego

Coltura	Insetto/acaro	Dose ml/hl	Dose* l/ha	Epoca d'impiego e Note	
AGRUMI: Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	Minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*)	37,5	0,375-0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere alla miscela 0,5% di olio minerale Max 3 applicazioni per anno
		75	0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione	
	Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae* e *Panonychus citri*)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
POMACEE: Melo e Pero	Psylla (*Psylla spp.*)	75	0,75-1,2	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	Aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale Max 2 applicazioni per anno
	Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*), Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*), Eriofide del melo (*Aculus schlechtendali*), Eriofidi del pero (*Eriophyes piri*, *Epitrimerus pyri*), Cemiostoma (*Leucoptera spp*), Litocollete (*Phyllonorycter blancardella*)	75	0,75-1,2	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	
Pesco e Nettarine, Albicocco, Susino	Ragnetti rossi (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*) Eriofidi (*Aculus fockeui*)	75-100	0,75-1,25	alla comparsa delle prime forme mobili	Per i trattamenti estivi si consiglia l'aggiunta di olio minerale (0,1%) o di idoneo coadiuvante. Max 2 applicazioni per anno per pesco, nettarine ed albicocco 1 applicazione per susino.
	Larve di tripide (*Thrips spp.*, *Taeniothrips spp.*, *Frankliniella spp.*)	75-100	0,75-1,25	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili; ripetere se necessario dopo 7-10 giorni l'applicazione	
Vite	Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*), Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*), Ragnetto giallo della vite (*Eotetranychus carpini*)	75	0,75	alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie	Max 2 applicazioni per anno
	Tignoletta (*Lobesia botrana*), Tignola (*Eupoecilia ambiguella*)	55 - 75	0,5-0,75	da inizio ovideposizione a due settimane dopo	
Pomodoro, Melanzana	Ragnetto rosso (*Tetranychus spp.*), Eriofide (*Aculus lycopersici*)	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno
Cucurbitacee: pieno campo e serra solo con buccia non edibile	Larve di tripide (*Frankliniella spp.*)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
Fragola: pieno campo e serra	Ragnetto rosso (*Tetranychus spp.*)	40	0,5	alla comparsa dei primi stadi mobili, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	Max 3 applicazioni per anno
		100	1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili, in una sola applicazione	
	Larve di tripide (*Frankliniella spp.*)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Lampone, Mora: pieno campo	Ragnetti rossi (*Tetranychus spp* e *Panonychus spp.*)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 1 applicazione per anno
Lattuga, dolcetta, gallinella carenata, lattuga cappuccia, lollo rosso, lattuga iceberg, lattuga romana, crescione, barbarea, rucola, rucola selvatica, senape nera, foglie e germogli di *brassica spp.*, mizuna, altri: pieno campo e serra Scarola, cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero: solo pieno campo	Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*) Larve di tripide (*Frankliniella spp.*)	60	0,3-1,0	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto alla comparsa delle prime larve	Max 3 applicazioni per anno Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

Porro	Ragnetto rosso (*Tetranychus spp.*),		0,3-1,0	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno
	Larve di tripide (*Thrips spp.*)		0,3-0,5	alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*)		0,3-0,5	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
Colture ornamentali e floricole in terra ed in vaso Vivai di arbustive ed arboree	Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*)	50	0,5-1,5	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni	
	Larve di tripide (*Frankliniella spp.*)	75	0,5-1,5	alla comparsa delle prime larve	
	Ragnetto rosso comune (*Tetranychus spp.*)	25-50	0,5-1,5	alle comparsa dei primi stadi mobili	
Latifoglie, Conifere per alberature stradali e parchi	Minatrici fogliari (*Cameraria ohridella*) Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura. Iniettare in presenza delle prime larve neonate.	
	Tingide del platano (*Corythucha ciliata*) Afidi (*Aphis spp.*) Acari tetranichidi ed eriofidi	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali.	
Palme ornamentali in campo, aree urbane, vivai	Punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus)	50-100 ml per litro d'acqua		Iniettare il prodotto a partire dai primi voli degli adulti. L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Si consiglia di localizzare l'applicazione in prossimità delle aree apicali interessate dall'attività trofica e di sviluppo del parassita Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali.	

*Impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti.
Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

Fitotossicità
Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.
Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (Leucanthemum spp.).

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la botte o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Agitare anche durante l'applicazione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per pomodoro, melanzana, cucurbitacee con buccia non edibile, fragola; 7 giorni per lampone, mora; scarola e simili, lattuga e altre insalate, porro in pieno campo; 10 giorni per agrumi; 14 giorni per lattuga e altre insalate esclusa scarola e simili in serra, pesco e nettarine, albicocco; 28 giorni per melo, pero, susino e vite.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di altri prodotti con diverse modalità di azione.
Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci.

Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalle zone trattate.

syngenta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12A13473

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ship».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108. recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/201L, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 22 maggio 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai. Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SHIP contenente la sostanza attiva ciproconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Gremmy registrato al n.12185 con D.D. in data 13 luglio 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gremmy registrato al n. 12185;
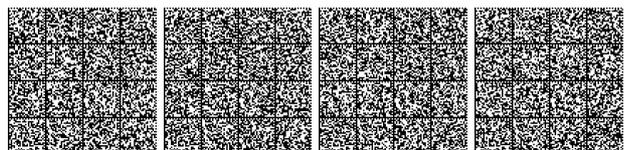
Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/56/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva ciproconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva ciproconazolo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SHIP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Zaklady Chemiczne «Organika-Sarzyna» SA - Nowa Sarzyna (Polonia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Chemia S.p.a. - S. Agostino (FE);

S.T.I. - Soifotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15454.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

SHIP

Fungicida sistemico
GRANULI IDRODISPERDIBILI

Ciproconazolo puro .... g 10
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione :
Chemia S.P.A – S.Agostino (FE) // **Zaklady Chemiczne "Organika-Sarzyna" SA** - Nowa Sarzyna (Polonia) // **S.T.I. - Solfotecnica Italiana SpA** - Cotignola (RA)

Taglie: g 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500; Kg 1, 5, 10, 20, 25. **Partita n°**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI : Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI
Vite : contro *Oidio* 10-12,5 g/hl ogni 14 giorni. In situazioni di forte pressione della malattia ed in particolare su uva da tavola a partire dalla fioritura la dose può essere aumentata fino a 15 g /hl adottando un intervallo di 10-14 giorni. In zone di forte pressione della malattia e su uva da tavola utilizzare il prodotto ad una dose non inferiore a 125 g/hl, indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati. Contro *Muffa grigia* : 20 g/hl. Effettuare il trattamento in pre-chiusura del grappolo ed in preraccolta. Ha effetto collaterale contro il marciume acido. Contro *Mal dell'Esca*: 10 g per pianta, diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50 piante per ettaro. Impiegare SHIP su piante con sviluppo normale, che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato vascolare efficiente. Intervenire quindi :

- su piante che presentino al massimo il 30% delle foglie colpite da manifestazione classica del mal dell'esca
- su vigneti di non oltre 15 anni di età
- subito dopo la manifestazione della malattia e comunque entro 3 anni dalla prima comparsa della sintomatologia fogliare del vigneto.

Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una profondità di 10-15 cm. Epoca di applicazione : alla ripresa vegetativa con germogli di 5-20 cm di lunghezza. Il trattamento non garantisce il completo risanamento delle piante, ma è in grado, di produrre un contenimento significativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento della vita produttiva della pianta.
Melo e Pero : contro *Ticchiolatura ed Oidio*: 12,5 g/hl da adoperarsi in miscela con prodotti di contatto, intervenendo all'inizio della caduta petali. Contro *Ticchiolatura tardiva e Monilia* : impiegare SHIP in funzione delle piogge alla dose di 15-20 g/hl fino a 7 giorni dalla raccolta.
Drupacee (pesco, albicocco, susino, mandorlo):
contro *Oidio*: 10-12,5 g/hl ogni 12-14 giorni, iniziando i trattamenti dopo la caduta dei petali. Contro *Monilia* : 10-12,5 g/hl. Nei trattamenti ai bottoni rosa, in fioritura (come in caso di piogge persistenti), alla sfioritura, si consiglia di miscelare SHIP con prodotti a base di Tiram, benzimidazolici, Ditianon e dosi ridotte. Nei trattamenti ad 1-2 settimane dalla raccolta, impiegare SHIP da solo alla dose di 12,5 g/hl, elevandola a 20 g/hl in condizioni di forte pressione della malattia. Contro *Ruggine* 12,5 g/hl iniziando la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Asparago : contro *Ruggine* 250-300 g/ha; iniziare la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia sull'apparato aereo delle piante madri trattando ogni 14-15 giorni.
Carciofo : contro *Oidio*: 125-150 g/ha: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Pisello: contro *Oidio* 100-125 g/ha; intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Pomodoro : contro *Cladosporiosi e Oidio* 10-12,5 g/hl; intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Fiori ed ornamentali contro *Oidio* 10-15 g/hl; *Ruggini* 20-30 g/hl
Tutte le dosi indicate si riferiscono alla distribuzione con pompe a volume normale, tale da assicurare una uniforme e completa bagnatura.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA : stemperare il prodotto in poca acqua, quindi versarla nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione. Per la preparazione delle poltiglie miste diluire in poca acqua il prodotto prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti.

COMPATIBILITÀ : Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per vite, albicocco, mandorlo e carciofo; 10 giorni prima della raccolta per pomodoro; 7 giorni prima della raccolta per susino, pisello, melo e pero; 3 giorni prima della raccolta per pesco.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

31 LUG. 2012

SHIP

Fungicida sistemico
GRANULI IDRODISPERDIBILI

Ciproconazolo puro ....g 10
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati;
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione :
Chemia S.P.A – S.Agostino (FE) // **Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" SA** - Nowa Sarzyna (Polonia) // **S.T.I. - Solfotecnica Italiana SpA** - Cotignola (RA)

Taglie: g 10, 20, 25, 50, 100 **Partita n°**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI : Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

31 LUG. 2012

12A13471

ORDINANZA 13 dicembre 2012.

Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, recante il "Testo unico delle leggi sanitarie";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il "Regolamento di polizia veterinaria";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'art. 117;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, d'"Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

Vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Vista l'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministro della salute concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n. 204;

Vista l'ordinanza 10 ottobre 2005 del Ministero della salute recante "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 ottobre 2005, n. 240;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministero della salute di "Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;

Visto il decreto 16 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di "Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 febbraio 2009, n. 27;

Vista l'ordinanza 3 dicembre 2010 del Ministro della salute recante "Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2010, n. 196;

Visto la Decisione di esecuzione 2011/862/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE, per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione ai programmi approvati con tale decisione;

Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno 2006, nonché nel report dell'EFSA «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria;

Tenuto conto che, a livello internazionale, la malattia dell'influenza aviaria è ancora diffusa e che, di conseguenza, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del predetto Regolamento, entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d'impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 2, lettera *b)*, del medesimo art. 26, relativo all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI, tra cui "Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105";

Ritenuto di dovere confermare, fino all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione di cui al citato art. 26, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le informazioni obbligatorie per le carni avicole da riportare in un'apposita etichetta, allo scopo di assicurare alle autorità ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza nonché, agli operatori del settore alimentare, di rintracciare con immediatezza e la massima tempestività i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;

Considerato che risulta altresì necessario, nelle more dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanità animale che disciplini in via generale le misure di biosicurezza, quale presupposto indispensabile per la profilassi delle malattie animali e le relative responsabilità in materia da parte degli allevatori, confermare le misure di biosicurezza di cui all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la Decisione di esecuzione n. 2012/248/UE, del 7 maggio 2012, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE relative all'influenza aviaria, in cui la Commissione ritiene opportuno mantenere le misure di protezione e sorveglianza, adottate sin dal 2005, per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità linea asiatica;

Ravvisata, inoltre, la necessità di confermare e prorogare le misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili da cortile disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, tenuto conto anche della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicità negli allevamenti della filiera rurale e della catena di produzione industriale dal 2007 ad oggi, con interessamento delle Regioni ad elevata vocazione avicola;

Sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, che segnala l'opportunità di apportare alcune modifiche all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, in forza delle mutate condizioni epidemiologiche, nonché della riduzione delle attività di sorveglianza sulla fauna selvatica, limitate esclusivamente a quella passiva, approvate nell'ambito del Piano nazionale di sorveglianza influenza aviaria di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione n. 2011/807/CE, del 30 novembre 2011, recante "Approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi";

Ordina:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1-*bis*, comma 7, è abrogato;

b) l'art. 2 è abrogato;

c) all'art. 5-*bis*, comma 1, le parole «nell'allegato *B)* della presente ordinanza», sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»;

d) l'allegato B è eliminato;

e) all'allegato C, paragrafo 1, le parole «e sulla base della valutazione del rischio effettuata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria» sono eliminate;

f) all'allegato C, paragrafo 2, dopo la parola «veterinario», sono inserite le seguenti parole: «anche sulla base del parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria»;

g) all'allegato C, al capitolo "FATTORI DI RISCHIO DI INTRODUZIONE DEL VIRUS NEL POLLAME", le parole «- ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli.», sono eliminate.

Art. 2.

1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005 e sue modificazioni ed integrazioni è prorogata sino all'entrata in vigore degli atti comunitari di esecuzione del paragrafo 2, lettera *b)* dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e sino all'entrata in vigore delle norme comunitarie sulle misure di biosicurezza per la profilassi delle malattie animali e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2013.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

Roma, 13 dicembre 2012.

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min. lavoro, registro n. 16, foglio n. 265

12A13710

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 dicembre 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione designato da Confartigianato di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31 della legge n. 183/2010;

Visto il proprio decreto n. 20 del 22 dicembre 2010 con il quale è stata ricostituita presso la Direzione territoriale del lavoro di Pavia la Commissione Provinciale di Conciliazione delle controversie individuali di lavoro, così come previsto dallo stesso art. 31 della legge n. 183/2010;

Preso atto della nota del 26 settembre 2012, con la quale l'Associazione Artigiani della Provincia di Pavia individua nel sig. Francesco Lacelli il componente destinato a sostituire il membro effettivo precedentemente nominato sig. Matteo Barrella nell'ambito della Commissione Provinciale di Conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Ravvisata la necessità di dovere procedere alla suddetta sostituzione;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001;

Decreta:

Il sig. Francesco Lacelli, nato a Frascarolo (PV) il 3 settembre 1961, è nominato membro della Commissione Provinciale di Conciliazione delle controversie individuali di lavoro, così come designato dalla Associazione Artigiani della Provincia di Pavia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Pavia, 10 dicembre 2012

Il direttore provinciale: GARDINA

12A13468

DECRETO 10 dicembre 2012.

Integrazione dei componenti della Commissione provinciale di conciliazione designati dalla Unione industriali di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31 della legge n. 183/2010;

Visto il proprio decreto n. 20 del 22 dicembre 2010 con il quale è stata ricostituita presso la Direzione territoriale del lavoro di Pavia la Commissione Provinciale di Conciliazione delle controversie individuali di lavoro, così come previsto dallo stesso art. 31 della legge n. 183/2010;

Preso atto della nota del 24 luglio 2012 con la quale l'Unione degli Industriali della Provincia di Pavia individua nei sigg. Bernini Marco e Boccanera Massimo i componenti supplenti in aggiunta ai sigg. Raina Fabrizio (già membro effettivo) e Viola Andrea (già membro supplente) nell'ambito della Commissione Provinciale di Conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Ravvisata la necessità di dovere procedere alla suddetta integrazione; Visto l'articolo 17 del dlgs 165/2001;

Decreta:

Il sig. Bernini Marco, nato a Pavia il 31 agosto 1963 e il sig. Boccanera Massimo, nato a Milano il 21 aprile 1969, sono nominati membri supplenti della Commissione Provinciale di Conciliazione delle controversie individuali di lavoro, così come designato dalla l'Unione degli Industriali della Provincia di Pavia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Pavia, 10 dicembre 2012

Il direttore provinciale: GARDINA

12A13469

DECRETO 10 dicembre 2012.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione designato da Confagricoltura di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31 della legge n. 183/2010;
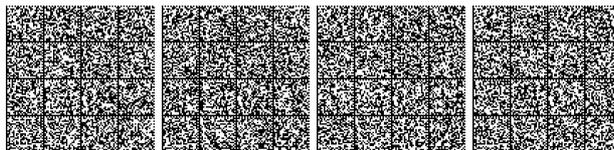
Visto il proprio decreto n. 20 del 22 dicembre 2010 con il quale è stata ricostituita presso la Direzione territoriale del lavoro di Pavia la Commissione Provinciale di Con-

ciliazione delle controversie individuali di lavoro, così come previsto dallo stesso art. 31 della L. 183/2010;

Dato atto della nota del 22 novembre 2012 con la quale il sig. Giorgi Piero, già componente effettivo della Commissione Provinciale di Conciliazione nominato dalla associazione Confagricoltura di Pavia, intende rassegnare le dimissioni per ragioni personali;

Preso atto della successiva nota del 28 novembre 2012, prot. 131/12 con la quale l'associazione Confagricoltura, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Giorgi Piero nomina quale nuovo componente effettivo della Commissione Provinciale di Conciliazione il sig. Nieto Luciano;

Ravvisata la necessità di dovere procedere alla suddetta sostituzione;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001;

Decreta:

Il sig. Nieto Luciano, nato a Monte Argentario (GR) il 7 gennaio 1954 è nominato membro effettivo della Commissione Provinciale di Conciliazione delle controversie individuali di lavoro, così come designato dalla Associazione Confagricoltura di Pavia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Pavia, 10 dicembre 2012

Il direttore provinciale: GARDINA

12A13470

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «*Nova* Servizi 2004 società cooperativa sociale a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 3 giugno 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/1990 effettuata in data 10 settembre 2012 prot. n. 187417, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «*Nova* Servizi 2004 Società cooperativa sociale a mutualità prevalente» con sede in Roma, costituita in data 23 giugno 2004, codice fiscale 08088881001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Tomasso nato a Roma il 22 aprile 1968, con studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13391
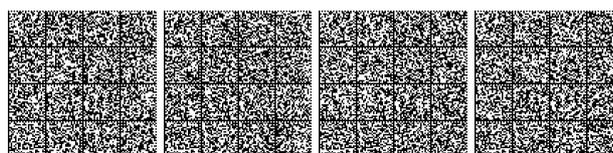
DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «Bio Agri - società cooperativa», in Battipaglia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 31 agosto 2010 e successivo accertamento del 4 febbraio 2011 effettuati dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/1990 effettuata in data 10 settembre 2012 prot. n. 187308, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bio Agri - Società cooperativa» con sede in Battipaglia (Salerno), costituita in data 10 febbraio 2007, codice fiscale 04458290659, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il prof. avv. Sergio Perongini nato a Padula (Salerno) il 22 marzo 1955, domiciliato in Salerno, viale San Felice n. 6 - P.co Milara, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13392

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «Ginepro società cooperativa a responsabilità limitata», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria del 1° settembre 2010 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/1990 effettuata in data 27 settembre 2012 prot. n. 200912, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ginepro società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Anzio (Roma), costituita in data 6 marzo 2000, codice fiscale 06015971002,

è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (Frosinone) il 13 luglio 1960, con studio in Roma, via Liberiana n. 17 sc. C int. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13393

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «Gestione servizi società cooperativa a responsabilità limitata», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 28 gennaio 2011 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/1990 effettuata in data 10 settembre 2012 prot. n.187424, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gestione servizi società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nettuno (Roma), costituita in data 8 luglio 2004, codice fiscale 08095831007, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Camaldo, nato a Castelluccio Inferiore (Potenza) il 7 settembre 1959, con studio in Roma, via Velletri n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13394

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «Obiettivo lavoro 2008 - società cooperativa», in Fiumicino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria effettuata in data 29 febbraio 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/1990 effettuata in data 6 settembre 2012 prot. n. 185385, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Obiettivo Lavoro 2008 - Società cooperativa» con sede in Fiumicino (Roma), costituita in data 27 marzo 2008, codice fiscale 09939311008, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Camaldo, nato a Castelluccio Inferiore (Potenza) il 7 settembre 1959, con studio in Roma, via Velletri n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13395

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «DI.ME. - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 20 dicembre 2011 e successivo accertamento ispettivo del 26 gennaio 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/1990 effettuata in data 6 settembre 1012 prot. n. 185588, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «DI. ME. - Società Cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 17 ottobre 2007, C.F. 09685891005, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Camaldo, nato a Castelluccio Inferiore (Potenza) il 7 settembre 1959, con studio in Roma, Via Velletri n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13396

DECRETO 4 dicembre 2012.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del Mondo di Sci Nordico, nel valore di € 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di Regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campioni del Mondo di Sci Nordico;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione dell'8 novembre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 57365 del 27 novembre 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del Mondo di Sci Nordico, nel valore di € 0,75.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato
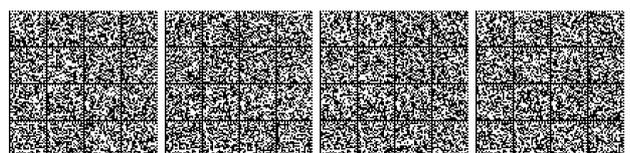
carta e formato stampa: mm 30 × 40; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 33,75».

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, sullo sfondo, il profilo delle montagne che circondano la Val di Fiemme e, in primo piano, alcuni atleti impegnati in specialità dello sci nordico, come il salto dal trampolino e il fondo; in alto è riprodotto il logo ufficiale dei Campionati del Mondo di Sci Nordico 2013. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI NORDICO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A13631

DECRETO 4 dicembre 2012.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicato al Carnevale Termitano, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folclore italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 , con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicato al Carnevale Termitano;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione dell'8 novembre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 57372 del 27 novembre 2012;
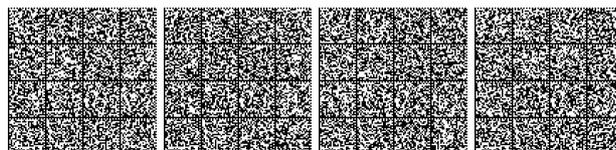
Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicato al Carnevale Termitano, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta e formato stampa: mm 30 × 50,8; dentellatura: 13½ × 13½; colori: cinque; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari; bozzettista: Maria Carmela Perrini. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00»; lungo i lati sinistro e destro si alternano lo stemma della Città di Termini Imerese, coriandoli e stelle filanti.

La vignetta raffigura, entro una cornice lineare, un carro allegorico con i pupazzi di cartapesta tipici del Carnevale Termitano e, sullo sfondo, Monte San Calogero; in alto a destra sono raffigurate le maschere di «U NANNU CÀ NANNA» caratteristiche figure della manifestazione sin dalle origini. Completano il francobollo la leggenda «CARNEVALE TERMITANO» la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione
del settore postale del Dipartimento
per le comunicazioni
del Ministero
dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A13632

DECRETO 12 dicembre 2012.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Oecis S.r.l., in Roma, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione Al Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza Al Consiglio Ai Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024,

17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società OECIS Srl con sede legale in via Ratto delle Sabine, 59 - 00131 Roma, del 23 novembre 2012, prot. n. 243986, volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia Accredia del 23 novembre 2012, acquisita in data 26 novembre 2012, n. 242628, con la quale è stato rilasciato alla società OECIS Srl l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo OECIS Srl con sede legale in via Ratto delle Sabine, 59 - 00131 Roma, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/ CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

Attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 23 novembre 2012 (data di delibera di accreditamento).

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 12 dicembre 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A13465
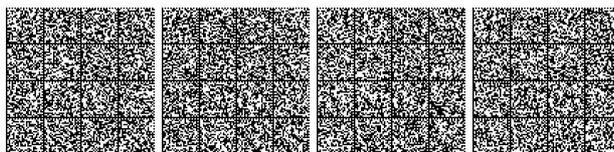
DECRETO 12 dicembre 2012.

Estensione di termini e condizioni di partecipazione alla procedura di contenimento dei consumi di gas per l'anno termico 2012-2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;

Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010 e 29 dicembre 2011 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2012, recante disposizioni per il contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti volontari per l'anno termico 2102-2013;

Vista la comunicazione pervenuta dalla impresa maggiore di trasporto in data 11 dicembre 2012 con la quale è stato comunicato che non è stato raggiunto l'obiettivo di un contenimento dei consumi fino a 12 milioni di metri cubi per giorno, stabilito dal decreto ministeriale 23 novembre 2012, e ritenuto necessario reperire ulteriori adesioni estendendo la possibilità di partecipazione anche ai clienti i cui impianti sono connessi a reti di distribuzione e che dispongano di un sistema di telelettura funzionante ed utilizzato dalle imprese di distribuzione, per la rilevazione giornaliera dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati, e con corredo di daily meter per il dettaglio giornaliero dei prelievi effettuati, purché sia assicurata la tempestiva comunicazione dei dati giornalieri di cui sopra all'impresa maggiore di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

Estensione dell'applicazione del decreto ministeriale 23 novembre 2012

1. Le disposizioni di cui al decreto 23 novembre 2012 di cui in premessa sono estese anche ai clienti i cui impianti sono connessi a reti di distribuzione e che dispongano di un sistema di telelettura funzionante ed utilizzato dalle imprese di distribuzione per la rilevazione giornaliera dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati e con corredo di daily meter per il dettaglio giornaliero dei prelievi effettuati, purché sia assicurata da parte delle imprese di distribuzione la tempestiva comunicazione dei dati giornalieri di cui sopra all'impresa maggiore di trasporto, secondo la procedura operativa di cui al successivo comma 4.

2. I soggetti mandatari di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2012 possono integrare a tal fine la documentazione già trasmessa all'impresa maggiore di trasporto, esclusivamente per comunicare l'adesione dei clienti di cui al comma 1.

3. Le adesioni dei clienti di cui al comma 1 devono pervenire all'impresa maggiore di trasporto entro il l 7 dicembre 2012.

4. L'impresa maggiore di trasporto provvede ad aggiornare, per quanto necessario, la propria procedura operativa, dandone comunicazione sul suo sito internet.

5. Nel caso in cui dall'ulteriore adesione dei clienti di cui al comma 1, risulti necessario provvedere al riparto di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 novembre 2012, i termini del 17 e 19 dicembre indicati nello stesso comma 10 sono prorogati rispettivamente al 24 e 28 dicembre, ed il riparto si applicherà unicamente ai volumi aggiuntivi derivanti dalle adesioni dei clienti di cui al comma I.

6. Il termine del 24 dicembre di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2012 è prorogato al 3 gennaio 2013.

7. L'impresa maggiore di trasporto e le imprese di distribuzione si coordinano per verificare la fattibilità tecnica della trasmissione dei dati direttamente in modalità automatizzata; in ogni caso, per l'accettazione delle adesioni dovranno essere garantite per ogni punto di riconsegna interessato, per il tramite dell'impresa di distribuzione, le condizioni tecniche inerenti i sistemi tecnici di misura e telelettura analoghe a quelle valide per i punti di riconsegna interconnessi alle reti di trasporto.

Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese di trasporto, alle imprese di distribuzione ed alle imprese di vendita del sistema del gas naturale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A13467

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 dicembre 2012.

Riclassificazione del medicinale Dovobet (calcipotriolo/betametasone) gel ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 734/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Leo Pharma A/S è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Dovobet gel;

Vista la domanda con la quale la ditta LEO PHARMA A/S ha chiesto la riclassificazione della confezione da 50 mcg/g + 0,5 mg/g gel 1 flacone LDPE da 30 g;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Dovobet (calcipotriolo/betametasone) gel nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «50 mcg/g + 0,5 mg/g» gel 1 flacone LDPE da 30 g - A.I.C. n. 035675141/M (in base 10) 120R05 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,99.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Dovobet (calcipotriolo/betametasone) gel è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A13624

DETERMINA 7 dicembre 2012.

Riclassificazione del medicinale Desloratadina Germed (desloratadina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 733/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Germed Pharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DESLORATADINA GERMED;

Vista la domanda con la quale la ditta Germed Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL, 2,5 mg compresse orodispersibili 18 compresse in blister, 0,5 mg/ml soluzione orale 1 flacone vetro da 100 ml con cucchiaio dosatore;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 luglio 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Desloratadina Germed (desloratadina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 040983013/M (in base 10) 172QH5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «2,5 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in blister [OPA/Adesivo/(OPA/AL/PVC)] [CC Carta Kraft/PET/AL/Laccatura Termosaldante] – A.I.C. n. 040983049/M (in base 10) 172QJ9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone vetro da 100 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 040983088/M (in base 10) 172QKJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Desloratadina Germed (desloratadina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A13625

DETERMINA 7 dicembre 2012.

Annullamento della determina n. 463 del 13 luglio 2012 relativa al medicinale «Montelukast Mylan Generics Italia». (Determina n. 728/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2009 con la quale la Società Mylan S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MONTELUKAST MYLAN GENERICS Italia in virtù del Capo 4 (procedura decentrata delle autorizzazioni) Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche ed ha manifestato la volontà di effettuarne la produzione, il controllo ed il confezionamento negli stabilimenti indicati nella medesima parte della determinazione;

Vista la determinazione n. 463 del 13 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 182 del 6 agosto 2012, notificata al titolare A.I.C. in data 26 luglio 2012, con cui è stata autorizzata l'immissione in commercio del medicinale Montelukast Mylan Generics Italia – Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano, Italia;

Vista la nota dell'11 giugno 2012, pervenuta all'AIFA in data 13 giugno 2012, prot. n. AIFA/58147, con la quale la società Mylan S.P.A. ha presentato formale richiesta di revoca della domanda di A.I.C. suddetta;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'annullamento della determinazione n. 463 del 13 luglio 2012, essendo venuti meno i presupposti oggetto della medesima determinazione;

Visti gli artt. 21-*octies* e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

Determina:

Art. 1.

Annullamento della determinazione n. 463 del 13 luglio 2012

È annullata la determinazione n. 463 del 13 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 182 del 6 agosto 2012 - Supplemento Ordinario n. 167, notificata al titolare A.I.C. in data 26 luglio 2012, con cui è stata autorizzata l'immissione in commercio del medicinale Montelukast Mylan Generics Italia – Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano, Italia.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società Mylan S.p.a.

Roma, 7 dicembre 2012

Il Direttore generale: PANI

12A13626

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 20 dicembre 2012.

Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS. (Delibera n. 640/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 20 dicembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio» e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 2 e 13;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21;

Vista la deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003 recante «Linee guida sulla regolazione del settore postale»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 maggio 2006 recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2009, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»;

Visti i Contratti di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane;

Considerato che il Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane per il triennio 2009-2011 è stato approvato con legge 12 novembre 2011, n. 183 «fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria»;

Vista la decisione della Commissione europea C(2012)8230final del 20 novembre 2012, con la quale sono stati approvati i trasferimenti statali verso Poste Italiane, a parziale copertura degli oneri connessi con lo svolgimento degli obblighi di servizio postale universale, di cui all'art. 9 del Contratto di programma 2009-2011;

Considerato che di conseguenza risulta perfezionata l'efficacia del Contratto di programma 2009-2011;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 286/12/CONS del 5 giugno 2012, con la quale è stato avviato il procedimento in epigrafe, a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell'Autorità, avvenuta il 15 giugno 2012, con possibilità di proroga;

Visti gli atti presupposti della delibera n. 286/12/CONS appena richiamata;

Vista la richiesta istruttoria inviata a Poste Italiane con nota prot. 36157 in data 13 luglio 2012 volta ad acquisire elementi quantitativi di dettaglio necessari alla verifica della manovra;

Vista la lettera prot. Agcom 43354 del 10 agosto 2012, con la quale Poste Italiane ha fornito elementi di risposta alla richiesta di informazioni sulla manovra tariffaria;

Visti gli elementi informativi e le osservazioni acquisiti nell'ambito dell'audizione di Poste Italiane del 20 settembre 2012;

Vista la lettera prot. 52550 del 23 ottobre 2012, con la quale l'Autorità ha richiesto a Poste Italiane maggiori dettagli sui prodotti oggetto della manovra tariffaria, in particolare quelli di nuova introduzione, volti a darne una qualificazione univoca;

Vista la risposta di Poste Italiane, prot. Agcom 56180 del 7 novembre 2012, con la quale la società ha fornito altresì informazioni integrative riguardanti la proposta di intervento sul prezzo del pacco ordinario estero;

Vista la richiesta integrativa inviata dall'Autorità con nota prot. 58203 del 19 novembre 2012 con la quale sono state chieste a Poste Italiane alcune precisazioni con particolare riferimento al nuovo prodotto di posta raccomandata destinato ai piccoli operatori economici;

Vista la nota di Poste Italiane prot. Agcom 62003 del 4 dicembre 2012 con la quale la società ha fornito gli elementi richiesti;

Vista la delibera n. 535/12/CONS dell'8 novembre 2012 con la quale è stata disposta la proroga di 60 giorni del procedimento, per valutare le ulteriori acquisizioni istruttorie e gli eventuali esiti degli adempimenti comunitari previsti dall'art. 31, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di approvazione del Contratto di Programma 2009-11;

Considerato che l'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 58 del 31 marzo 2011, prevede che per la determina-

zione delle tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale, in sede di prima applicazione, si faccia riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione del CIPE n. 77 del 29 settembre 2003;

Considerato che, trattandosi di tale prima applicazione, il valore massimo dell'incremento tariffario da applicare per ciascun segmento di mercato componente l'insieme dei servizi postali universali, viene determinato sulla base della formula di price cap come definita dalla citata deliberazione del CIPE n. 77 del 29 settembre 2003;

Considerato che i valori dei coefficienti di recupero di produttività e di ponderazione degli obiettivi di qualità, da utilizzare ai fini dell'applicazione della formula del price cap, sono quelli definiti dall'art. 7 del Contratto di Programma 2009-11, relativo ai criteri di formazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi postali universali;

Verificata la coerenza con la normativa vigente della proposta di rimodulazione tariffaria di Poste Italiane relativa agli invii di corrispondenza, rientranti nel servizio universale, ed in particolare agli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero, agli invii raccomandati per l'interno e agli invii attinenti alle procedure giudiziarie;

Considerato che gli adeguamenti tariffari relativi ai suddetti prodotti postali universali hanno la finalità di perseguire la progressiva copertura dei costi di erogazione del servizio e conseguire in tal modo una riduzione dell'onere derivante dagli obblighi di servizio universale;

Ritenuto che le variazioni di prezzo proposte vadano in direzione di un ribilanciamento tariffario volto a raggiungere nel tempo la sostenibilità economica dei prodotti postali oggetto dell'intervento e di adeguamento al contesto di mercato;

Ritenuto che la proposta di variazione dei prezzi del pacco ordinario estero proposta da Poste Italiane non sia in linea con il quadro normativo attualmente vigente e che, per tale motivo, possa essere valutata solo con riferimento alla quota di incremento della componente nazionale derivante dall'applicazione del meccanismo del price cap relativo al periodo 2009-2011;

Ritenuto altresì che le specifiche modalità di determinazione delle tariffe dei servizi postali universali, ed in particolare del pacco ordinario estero, potranno essere riconsiderate nell'ambito del procedimento istruttorio concernente la «Determinazione del price cap dei servizi rientranti nel servizio universale», avviato con delibera n. 287/12/CONS;

Considerato che la proposta di Poste Italiane di ridenominazione dei prodotti oggetto della manovra tariffaria è volta a garantire maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti dell'utenza;

Ravvisata la necessità che Poste Italiane garantisca adeguata e completa informativa alla clientela delle variazioni tariffarie;

Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione manovra tariffaria

1. È approvata la proposta di modifica tariffaria presentata da Poste Italiane relativa agli invii di corrispondenza, rientranti nell'ambito del servizio universale, concernenti gli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero, gli invii raccomandati per l'interno nonché gli invii attinenti alle procedure giudiziarie.

2. Ai prodotti di cui al comma 1, Poste Italiane applica, a partire dal 1° gennaio 2013, le condizioni economiche e le denominazioni riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Poste Italiane garantisce adeguata e completa informativa alla clientela delle variazioni tariffarie.

4. Le condizioni economiche ed operative degli invii di cui al comma 1, incluse le caratteristiche di prodotto, i formati e le condizioni di accesso, sono pubblicate sul sito web di Poste Italiane. Eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità.

Art. 2.

Prezzi speciali

1. Qualora Poste Italiane applichi prezzi speciali, ridotti rispetto ai prezzi di cui all'Allegato 1 della presente delibera, è tenuto a rispettare i principi di cui all'art. 13, comma 3-*bis* del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. I prezzi speciali di cui al comma 1, nonché eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità e resi pubblici sul sito web di Poste Italiane.

Art. 3.

Aggiornamenti

1. Poste Italiane provvede ad introdurre gli aggiornamenti conseguenti alle nuove definizioni di cui all'Allegato 1 della presente delibera, dandone comunicazione all'Autorità non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'Autorità del presente provvedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 dicembre 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: PRETO

ALLEGATO *1*

1. DEFINIZIONI DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA MANOVRA

a) *Posta Prioritaria retail*

1. Agli invii di corrispondenza non massiva, diretti nel territorio nazionale di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.M. 12 maggio 2006, affrancati con francobollo o mediante impronte degli strumenti in uso presso gli uffici postali - denominati «Prioritaria retail» - si applicano le tariffe, differenziate per peso e formato, di cui alla tabella *a)* sezione 2 del presente allegato, secondo gli standard di confezionamento ed i formati di cui all'allegato 2 lettere *a)* e *b)* del citato decreto, pubblicati sul sito web di Poste Italiane.

2. Gli invii di cui al precedente comma sono accettati presso gli uffici postali o tramite le cassette di impostazione.

3. Sono soggetti alla tariffa di posta prioritaria retail del primo scaglione di peso gli avvisi di ricevimento relativi ad invii diretti nel territorio nazionale.

b) *Posta Prioritaria PRO*

1. Agli invii di corrispondenza non massiva diretti nel territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 maggio 2006, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero», affrancati con l'impronta di macchine affrancatrici, altri strumenti meccanici/elettronici presso il cliente o presso Poste Italiane ovvero senza materiale affrancatura - denominati «Prioritaria PRO» - si applicano le tariffe, differenziate per peso e formato, di cui alla tabella *b)* sezione 2 del presente allegato, secondo gli standard di confezionamento e i formati pubblicati sul sito web di Poste Italiane.

2. Gli invii di cui al precedente comma sono accettati presso appositi centri pubblicati da Poste Italiane sul proprio sito web e comunicati all'Autorità, nonché accettati tramite ulteriori modalità, comprese quelle telematiche, rese disponibili da parte di Poste Italiane.

c) *Posta Prioritaria internazionale*

1. Agli invii di corrispondenza non massiva diretti all'estero di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 maggio 2006 - denominati «Prioritaria internazionale» - si applicano le tariffe, di cui alla tabella *c)* sezione 2 del presente allegato, differenziate per peso, formato e zona di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web di Poste Italiane), secondo gli standard di confezionamento ed i formati pubblicati sul sito web di Poste Italiane.

2. Sono soggetti alla tariffa di posta prioritaria internazionale prevista per il primo scaglione di peso della zona 1, gli avvisi di ricevimento relativi ad invii diretti all'estero.

d) *Posta Raccomandata Smart*

1. Agli invii raccomandati diretti nel territorio nazionale di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2009, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero» e all'art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2010 recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero» - denominati «Raccomandata Smart» - si applicano le tariffe, differenziate per peso e area di destinazione, di cui alla tabella *d)* sezione 2 del presente allegato.

2. Restano ferme le ulteriori disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del citato D.M. del 19 giugno 2009.

e) *Posta Raccomandata PRO*

1. Agli invii raccomandati diretti nel territorio nazionale, che non rispettano le condizioni di accesso di cui alla precedente lettera *d)* punto 2, affrancati con l'impronta di macchine affrancatrici, altri strumenti meccanici/elettronici presso il cliente o presso Poste Italiane ovvero senza materiale affrancatura - denominati «Raccomandata PRO» - si applicano le tariffe, differenziate per peso e formato, di cui alla tabella *e)* sezione 2 del presente allegato, secondo gli standard e i formati pubblicati sul sito web di Poste Italiane.

2. Gli invii di cui al precedente comma sono accettati presso appositi centri pubblicati da Poste Italiane sul proprio sito web e comunicati all'Autorità, nonché accettati tramite ulteriori modalità, comprese quelle telematiche, rese disponibili da Poste Italiane.

f) *Posta Raccomandata retail*

1. Agli invii raccomandati diretti nel territorio nazionale, di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2009 e all'art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2010, affrancati con francobollo o mediante impronte degli strumenti in uso presso gli uffici postali ed accettati presso questi ultimi - denominati «Raccomandata retail» - si applicano le tariffe di cui alla tabella *f)* sezione 2 del presente allegato, secondo gli standard e i formati di cui all'allegato 3 del decreto 19 giugno 2009 citato, pubblicati sul sito web di Poste Italiane.

g) *Notifiche a mezzo del servizio postale e comunicazioni connesse*

1. Agli invii contenenti atti sottoposti alle procedure di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, si applicano le tariffe di cui alla tabella *g)* sezione 2 del presente allegato, secondo gli standard e i formati di cui all'allegato 3 del citato D.M. 19 giugno 2009, pubblicati sul sito web di Poste Italiane.

2. Agli invii connessi con la notificazione, ivi comprese le comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito di cui agli articoli 7 e 8 della menzionata legge n. 890 del 1982, si applicano le tariffe di cui alla tabella *f)* sezione 2 del presente allegato, oltre che quelle stabilite per l'avviso di ricevimento, ove previsto.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA MANOVRA

Tabella a) Posta Prioritaria retail

	Prezzi (valori in euro)		
Scaglioni di peso	**invio piccolo standard**	**invio medio standard**	**invio extra standard**
fino a 20 g	0,70	1,90	1,90
oltre 20 g fino a 50 g	1,90	1,90	2,10
oltre 50 g fino a 100 g	-	2,10	2,60
oltre 100 g fino a 250 g	-	2,60	3,20
oltre 250 g fino a 350 g	-	3,20	5,20
oltre 350 g fino a 1000 g	-	5,20	8,00
oltre 1000 g fino a 2000 g	-	8,00	8,00

Agli invii che non rispettano lo standard di confezionamento si applica la tariffa prevista per il formato extra-standard.

Tabella b) Posta Prioritaria Pro

	Prezzi (valori in euro)		
Scaglioni di peso	**invio piccolo standard**	**invio medio standard**	**invio extra standard**
fino a 20 g	0,70	1,75	1,75
oltre 20 g fino a 50 g	1,75	1,75	1,75
oltre 50 g fino a 100 g	-	1,75	2,60
oltre 100 g fino a 250 g	-	2,60	2,60
oltre 250 g fino a 350 g	-	2,60	4,70
oltre 350 g fino a 1000 g	-	4,70	4,70
oltre 1000 g fino a 2000 g	-	4,70	4,70

Agli invii che non rispettano lo standard di confezionamento si applica la tariffa prevista per il formato extra-standard.
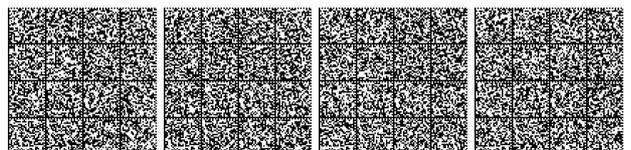
Tabella c) Posta Prioritaria internazionale

Scaglioni di peso		Prezzi (valori in euro)		
		Zona 1	Zona 2	Zona 3
Normalizzato	fino a 20 g	0,85	2,00	2,50
Compatto	oltre 20 g fino a 50 g	2,60	3,50	4,50
	oltre 50 g fino a 100 g	3,50	4,50	6,00
	oltre 100 g fino a 250 g	5,00	7,50	9,00
	oltre 250 g fino a 350 g	6,00	9,00	13,00
Voluminoso	fino a 350 g	7,50	10,00	15,00
	oltre 350 g fino a 1000 g	9,50	15,00	20,00
	oltre 1000 g fino a 2000 g	16,00	25,00	30,00

Agli invii di forma cilindrica si applicano le tariffe relative al formato voluminoso.

Tabella d) Posta Raccomandata Smart

Scaglioni di peso	Prezzi (valori in euro)		
	Area metropolitana	Capoluogo di provincia	Area extraurbana
fino a 20 g	2,20	2,50	3,20
oltre 20 g fino a 50 g	2,60	2,90	3,80
oltre 50 g fino a 100 g	2,65	2,95	3,85
oltre 100 g fino a 250 g	3,45	3,75	4,55
oltre 250 g fino a 350 g	3,55	3,85	4,65
oltre 350 g fino a 1000 g	5,75	6,05	6,15
oltre 1000 g fino a 2000 g	6,00	6,15	6,25

Tabella e) Posta Raccomandata PRO

Scaglioni di peso	Prezzi (valori in euro)
fino a 20 g	3,30
oltre 20 g fino a 50 g	4,40
oltre 50 g fino a 100 g	4,40
oltre 100 g fino a 250 g	5,10
oltre 250 g fino a 350 g	5,10
oltre 350 g fino a 1000 g	6,30
oltre 1000 g fino a 2000 g	6,30

Agli invii non standard o di formato extra-standard si applica la tariffa dello scaglione di peso successivo.

Tabella f) Posta Raccomandata retail

Scaglioni di peso	Prezzi (valori in euro)
fino a 20 g	3,60
oltre 20 g fino a 50 g	4,65
oltre 50 g fino a 100 g	4,95
oltre 100 g fino a 250 g	5,35
oltre 250 g fino a 350 g	6,00
oltre 350 g fino a 1000 g	7,35
oltre 1000 g fino a 2000 g	9,85

Agli invii non standard o di formato extra-standard si applica la tariffa dello scaglione di peso successivo.

Tabella g) Notifiche a mezzo del servizio postale

Scaglioni di peso	Prezzi (valori in euro)
fino a 20 g	7,20
oltre 20 g fino a 50 g	8,25
oltre 50 g fino a 100 g	8,55
oltre 100 g fino a 250 g	8,95
oltre 250 g fino a 350 g	9,60
oltre 350 g fino a 1000 g	10,95
oltre 1000 g fino a 2000 g	13,45

Agli invii non standard o di formato extra-standard si applica la tariffa dello scaglione di peso successivo.

12A13667
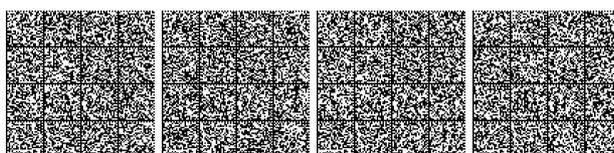
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO NAZIONALE DEL FIUME ADIGE

Adozione del progetto di 2ª Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime.

(*Omissis*).

Delibera:

Art. 1.

È adottato l'allegato «Progetto di 2ª Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006)», costituito dagli elaborati seguenti:

relazione tecnica per l'individuazione e la perimetrazione di aree di pericolosità idraulica per il torrente Squaranto;

relazione illustrativa ed elenco degli interventi di mitigazione;

perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa pericolosità idraulica (scala 1:10.000): tavole A.4.39 e A.36/II per il sistema Squaranto-Fibbio e A.32/I, A.33/I, A.34/I per le aree allagate nel corso degli eventi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

individuazione e perimetrazione delle aree allagate nel corso degli eventi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

norme di attuazione e prescrizioni di piano.

Per la prevenzione del pericolo idraulico il Progetto di 2ª variante assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia a scala 1:10.000.

I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonché le norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 65, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Norme di Attuazione del presente Progetto di 2ª Variante e la relativa cartografia costituiscono misure di salvaguardia, ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 65, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le disposizioni concernenti le Norme di attuazione del piano stralcio approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

Art. 4.

La presente deliberazione con allegato sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sarà notificata, nelle forme più opportune, agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia.

Art. 5.

La presente delibera ed il Progetto di 2ª Variante al Piano stralcio sono consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino all'indirizzo web www.bacino-adige.it

12A13398

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita Ave Gratia Plena, in Fisciano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 dicembre 2012, viene estinta la Confraternita Ave Gratia Plena, con sede in Fisciano (Salerno), loc. Penta.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, con sede in Salerno.

12A13507

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Fisciano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 dicembre 2012, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Fisciano (Salerno), loc. Pizzolano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, con sede in Salerno.

12A13508

Estinzione della Confraternita di Maria SS. della Pietà e dei SS. Crispino e Crispiniano, in Salerno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 dicembre 2012, viene estinta la Confraternita di Maria SS. della Pietà e dei SS. Crispino e Crispiniano, con sede in Salerno.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con sede in Salerno.

12A13627

Estinzione della Confraternita dei SS. Angeli Custodi, in Calvanico.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 dicembre 2012, viene estinta la Confraternita dei SS. Angeli Custodi, con sede in Calvanico (SA).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con sede in Salerno.

12A13628

Estinzione della Congrega del SS. Crocifisso e Rosario, in Pellezzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 dicembre 2012, viene estinta la Congrega del SS. Crocifisso e Rosario, con sede in Pellezzano (Salerno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con sede in Salerno.

12A13629

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso relativo all'ammissione del Comune di Sciacca al contributo ex articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili a carico del bilancio comunale da almeno otto anni - annualità 2009.

È stato pubblicato sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione dedicata alla pubblicità legale (www.lavoro.gov.it > Strumenti-Pubblicità Legale) il decreto del direttore generale per le politiche attive e passive del lavoro - D.D. 561/Segr D.G./2012 del 24 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 219 - recante l'ammissione del comune di Sciacca al contributo ex art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la stabilizzazione di lavori socialmente utili a carico del bilancio comunale da almeno otto anni - annualità 2009.

12A13633

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area nel Comune di Maruggio.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 10 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nel registro n. 13, foglio n. 274 in data 2 ottobre 2012, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area, per complessivi m^2 2.158, ubicata nel Comune di Maruggio (Taranto), in località Mirante, riportata nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio di mappa 34, identificata con le particelle 645 (di m^2 1.336), 2705 (di m^2 778) e 2706 (di m^2 44) ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

12A13466

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Consultazione pubblica riguardante la bozza di decreto concernente il nuovo regolamento recante norme per la concessione dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

Si comunica che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni sottopone a consultazione pubblica la bozza decreto ministeriale concernente «Nuovo regolamento recante norme per la concessione dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», pubblicato sul sito web del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).

L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire gli orientamenti, le osservazioni e i commenti dei soggetti interessati.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire i propri contributi, entro e non oltre il termine del 15 gennaio 2013, in formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica:

comunicazioni.consultazione@sviluppoeconomico.gov.it

oppure, in alternativa, in formato cartaceo al seguente indirizzo:

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Div. II di Staff - Viale America, 201 - 00144 Roma.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni.

12A13397

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-001) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
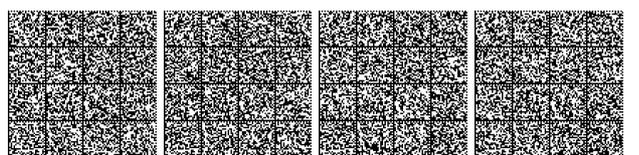
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.